

La corte dei trust e rapporti fiduciari di San Marino

(Simone Arcangeli)

Premesse: Il trust come rapporto di durata

Questo breve contributo, su alcuni temi generali di presentazione delle funzioni e delle particolarità della Corte dei Trust e dei Rapporti Fiduciari di San Marino, vorrebbe rappresentare un lavoro introduttivo di una serie di articoli in cui si commenteranno alcune delle decisioni più significative della Corte, su principi anche internazionalmente riconosciuti o in via di consolidamento in materia di trust o su alcune prese di posizione autonome o dal carattere spiccatamente innovativo della Corte.

La considerazione dell'Istituto del Trust, come rapporto di durata e quindi valutato e considerato in una dimensione dinamica ed evolutiva (e non soltanto nella fase genetica-costitutiva), porta con sé una serie di valutazioni e riflessioni che non trovano ancora particolare attenzione nella letteratura e dottrina specializzata. Se consideriamo il Trust come rapporto giuridico multiparte e di durata (un 'fascio di rapporti giuridici'), osserveremo che gli articoli e la disciplina dell'atto istitutivo (e della Legge Regolatrice), non potranno mai prefigurare tutte le problematiche relative alla gestione e amministrazione del Trust nel suo concreto svolgersi. Vi è quindi l'esigenza - diremmo la necessità -, di una Corte specializzata ad operare in particolare ex ante, con rigore, competenza e celerità su tutti gli aspetti relativi ed inerenti la 'vita' e le dinamiche di un Trust.

La corte per i trust e rapport fiduciari di San Marino ed i suoi plus

La Repubblica di San Marino, si distingue nel panorama giuridico internazionale, grazie alla sua innovativa Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, istituita con Legge Costituzionale del 26 gennaio 2012, n. 1. Si tratta di un unicum nel suo genere, in quanto si pone come punto di riferimento (anche a livello internazionale e cross-border) per la regolamentazione e il controllo dei trust e dei rapporti fiduciari in generale, strumenti sempre più utilizzati nel mondo della pianificazione e gestione patrimoniale.

Una delle particolarità della Corte sammarinese sta nella facilità alla quale vi si può accedere. Non solo gli avvocati sammarinesi possono accedere alla Corte, ma anche gli avvocati italiani, purché siano domiciliati presso un avvocato sammarinese. Anche i costi d'accesso alla Corte sammarinese sono minori rispetto a quelli di una Corte anglosassone. Considerato che al momento della redazione dell'atto Istitutivo del Trust, non è possibile prevedere tutte le situazioni e gli eventi che si possono verificare successivamente, subentra la Corte, vista come punto di riferimento per la risoluzione di queste dinamiche e problematiche.

Tra la Corte e il Trustee (o agli altri soggetti legati al Trust) si viene così a creare (su impulso di parte) un canale di comunicazione, formale, con il trustee che può rivolgere istanza al Giudice per compiere atti utili che non rientrino tra i suoi poteri, ratificare atti già compiuti o fare modificazioni necessarie od opportune all'atto istitutivo. Da ultimo, può ottenere anche una pronuncia relativa al compimento di un atto inerente all'ufficio, qualora si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di tale atto.

Quanto sopra indicato rappresenta il tipico e particolare ambito della volontaria giurisdizione, volontaria giurisdizione caratteristica appunto - nelle modalità che descriveremo - del diritto del trust. Esistono poi, di fatto, due sistemi di protezione e tutela per il Trustee e per gli altri Soggetti - nell'ambito della volontaria giurisdizione - previsti dall'art. 53 L. 1 marzo 2010 n. 42, Legge sul Trust: a) un sistema di protezione ex ante, ossia precedente al compimento dell'atto, con una

richiesta preventiva appunto da inoltrare alla Corte; b) un sistema di protezione ex post, successivo all'atto che è stato effettuato, in qualche modo per ratificarlo. Ciò a differenza dell'ordinamento italiano, dove non esiste un sistema di volontaria giurisdizione come quello previsto nelle legislazioni specifiche in materia di trusts (pare superfluo ricordare che l'Italia non si è dotata, nonostante alcune iniziative e proposte di legge in tal senso, di una Legge sul Trust).

Nell'ordinamento italiano, le ipotesi di volontaria giurisdizione sono notorie e tassative e questo comporta che sovente, i Giudici, si rifiutino di pronunciarsi in tali ambiti. Una possibile soluzione, consistente nell'inserimento di un Arbitrato per ovviare a detta parziale inefficienza del Sistema è di dubbia applicazione, fuori da ipotesi di vero e proprio contenzioso e comunque non è in alcun modo paragonabile ad una Corte specializzata.

Competenza esclusiva ed ampia giurisdizione

La Corte ha competenza esclusiva su qualsiasi controversia in caso di contenzioso e in relazione alla volontaria giurisdizione, su qualsiasi rapporto o problematica, riguardante i trust ed i rapporti fiduciari, *latu sensu* intesi, a prescindere dall'ordinamento giuridico, rectius legge regolatrice, scelta nell'atto istitutivo. Quindi la Giurisdizione della Corte non è esclusiva per il solo fatto che il Disponente abbia scelto come legge regolatrice quella sammarinese; viene lasciata la possibilità di scegliere una giurisdizione diversa, esclusiva o concorrente anche solo per taluni aspetti come la nomina di Trustee o Guardiano, con quella sammarinese, per garantire comunque al disponente o ai beneficiari o agli altri soggetti di devolvere le varie questioni ad un Giudice locale. Questa peculiarità rende la Corte (lo si ripete) un'autorità sovrana nel risolvere situazioni incerte relative all'esecuzione delle disposizioni di un trust, alle violazioni delle norme contenute nell'atto istitutivo o nelle leggi vigenti e nella protezione dei diritti dei beneficiari o dei terzi coinvolti.

La Corte, quindi, può, se interpellata (eventualmente anche dai beneficiari), esercitare un controllo sul comportamento tenuto dal Trustee e degli altri soggetti (guardiano), potendo impartire ordini, autorizzare operazioni straordinarie o vietare atti che ritiene contrari agli interessi del trust o ai diritti dei beneficiari (cfr. art. 5 Legge 42/2010, che prevede i casi nei quali può sussistere la Giurisdizione della Corte). La Corte in qualche modo può quindi "sottrarre" il rapporto di trust all'autonomia privata e negoziale per farlo innalzare ad una dimensione dove vengono in rilievo anche interessi pubblicistici, per tale ragioni sottratti alle dinamiche tipiche dell'autonomia privata. Detto in altri termini, l'oggetto della Volontaria Giurisdizione non riguarda la sola cura di interessi privati, ma è estesa alla cura di interessi generali, pubblici e superindividuali, legati all'integrità dei beni in trust e alla corretta amministrazione dei rapporti di Trust.

Disciplina procedurale dedicata: giudici specializzati

Per rendere più efficace e tempestiva la sua azione, il procedimento davanti alla Corte è regolato da norme specifiche contenute nel Decreto Delegato del 19 Luglio 2013, n. 85 che derogano in parte alle regole ordinarie di procedura civile, introducendo dei tempi più rapidi per lo svolgimento dei procedimenti grazie a iter semplificati. Il funzionamento della Corte è snello e dinamico: con Decreto Delegato n. 85 del 19 luglio 2013 sono state introdotte procedure dedicate, più rapide rispetto a quelle ordinarie (udienze da remoto e altri accorgimenti), mantenendo però inalterati i principi di equità e trasparenza. Inoltre, per le questioni più annose e complesse, il Presidente può regolare il ricorso al *consilium sapientis*, nominato tra esperti di chiarissima fama per il trust ed i rapporti fiduciari.

Il ruolo del giudice nella volontaria giurisdizione

La Corte per il Trust è concepita come un Tribunale speciale, composto da Giudici non appartenenti alla Magistratura ordinaria, ma unicamente da soggetti specializzati sul Trust e sugli argomenti affini, per garantire su tale materia un'elevata competenza e rapidità di giudizio. In materia di volontaria giurisdizione, il Giudice svolge un ruolo cruciale di supervisione e assistenza volto a garantire che l'amministrazione del trust sia conforme alla legge, all'atto istitutivo e agli interessi dei beneficiari. Oltre alla supervisione generale sui trust, uno degli aspetti più rilevanti è la capacità del Giudice di autorizzare atti straordinari come la vendita di beni, investimenti particolari o modifiche al piano di gestione del trust, verificando sempre che tali atti siano nel miglior interesse dei beneficiari e coerenti con gli scopi del trust stesso.

Può assumere inoltre un ruolo di curatore degli interessi dei beneficiari, garantendo che i loro diritti siano rispettati in ogni circostanza. Il Curatore 'Corte' (mediante nomina di un professionista) cura anche gli interessi dei beneficiari non ancora nati che è una peculiarità del Trust. Ciò include interventi in caso di conflitti tra Trustee e beneficiari, la sostituzione del Trustee stesso (art 39, punto c, e art. 53, punto b, Legge sul Trust), e quindi la nomina di un nuovo Trustee, se dovesse emergere un abuso di potere o un'inadempienza grave e la protezione dei beneficiari più vulnerabili, come minori o soggetti con disabilità. In caso di controversie o difficoltà interpretative, il Giudice può fornire indicazioni al Trustee, risolvendo eventuali ambiguità nell'Atto Istitutivo. In situazioni più gravi può autorizzare modifiche sostanziali al trust.

Conclusioni: dal giudice 'censore' al giudice 'facilitatore' ed ambiti di applicazione per i trust interni italiani

Si nota quindi un'inversione e trasformazione del ruolo del Giudice. Mentre in riferimento al diritto dei contratti, il Giudice ordinario interviene per occuparsi dell'inadempimento in casi appunto di contenzioso, oppure anche in caso di *breach of trust* il Giudice della Corte si occupa di inadempimento, nel caso della volontaria giurisdizione in materia di Trust, il Giudice interviene per assicurare l'esatto adempimento del Trust. Dal 'Giudice censore a Giudice facilitatore', in una battuta. Nell'economia generale della valutazione sull'opportunità dell'istituzione di un Trust, anche per consentire un adeguato passaggio generazionale o con altre oggi assai diffuse finalità, questo aspetto, relativo alla scelta della legge regolatrice sammarinese – in riferimento alla presenza di una Corte specializzata – va ponderato in modo adeguato e correttamente valorizzato.

Nel mentre, considerate le attuali, in parte menzionate, difficoltà dei Trustee di trust interni italiani (difficoltà intrinseche all'attuale sistema) in relazione alla vita di Trust nel suo concreto svolgersi ed alla tutela in giudizio sia dei Trustee e ma anche delle varie parti coinvolte, superato e accantonato ormai da qualche tempo (sembrerebbe) il dibattito sulla introduzione di una legge sul Trust, potrebbe essere valutata ed analizzata – de iure condendo- una disciplina specifica sulla volontaria giurisdizione applicata al trust, previa valutazione della sua tenuta teorica in relazione a diversi aspetti.

Ad oggi tuttavia, quello sopra indicato, pare un problema facilmente superabile avendo la Repubblica di San Marino già legiferato al riguardo ed avendo istituito una Corte specializzata e già funzionante, che può rendere il suo servizio anche a trust interni italiani.